

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4852

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IMPERIALE, RINALDI, ALBA, TENAGLIA, STELLA, DE LEONARDIS,
ISGRO', CAVALLARO NICOLA, FORNALE, LAFORGIA, MERENDA**

Presentata il 7 febbraio 1968

**Norme relative all'assicurazione obbligatoria di vecchiaia e di invalidità
in favore delle operaie addette alla lavorazione industriale della fo-
glia del tabacco**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione previdenziale in Italia ha fatto considerevole cammino e si è imposta, in questi ultimi anni, all'attenzione dei Paesi d'Europa per l'ansia di rinnovamento e di servizio sociale in favore delle categorie assistite. Malgrado ciò rimangono ancora delle zone d'ombra che vivono ai margini della società lavoratrice italiana e che per la palese ingiustizia, che determinano, richiedono un pronto e radicale intervento del legislatore.

Con la presente proposta di legge si vuole prendere in considerazione le operaie addette alla lavorazione industriale della foglia del tabacco. Esse da decenni prestano la loro opera in alcune regioni italiane, e particolarmente nelle province del Salento, ove prese corpo la tabacchicoltura italiana. Fu verso l'inizio del secolo XX, allorché il flagello della fillossera discese attraverso le regioni del meridione della Francia, dapprima nell'Italia settentrionale e subito dopo lungo tutta la penisola, che nel Salento sui terreni migliori, ove la vite era stata estirpata, si diffuse la coltivazione del tabacco. Il Salento, ricchissimo di mano d'opera, obbligata sulla terra, spesso ingrata, trovò valida valvola di sicurezza nel nuovo evento che impegnava in considerevoli

quantità la sua mano d'opera maschile e femminile. È da attribuirsi principalmente a questo impegno, paziente, tenace, se in quegli anni la tabacchicoltura italiana si sviluppò considerevolmente. È da tener presente, oggi, che a distanza di tanti anni si è costretti necessariamente ad affrontare un provvedimento che potrebbe a prima vista sembrare inopportuno, il sacrificio di centinaia di migliaia di coltivatori, coltivatrici e operaie delle concessioni speciali, che per tanti anni, dedicandosi alla coltivazione del tabacco e alla sua lavorazione industriale, per compensi modestissimi, crearono i presupposti per la formazione di una ricchezza a carattere nazionale che è andata vieppiù consolidandosi nei settori: delle concessioni speciali e del bilancio dello Stato.

Lavoratori e lavoratrici della terra, disoccupati, si dedicarono alla coltivazione del tabacco perché in essa trovarono la possibilità di investire il loro lavoro, che, successivamente alla coltivazione e solo all'atto della consegna del prodotto essiccato alla concessione, veniva remunerato in proporzioni veramente umilianti. A conti fatti attorno al 1955 il lavoro di essi veniva remunerato a circa 300 lire giornaliere per gli uomini e 100 per le donne.

È da tenere ancora presente che la giornata lavorativa da essi fornita superava di gran lunga il limite orario contemplato nei contratti di lavoro dell'epoca. I lavoratori agricoli, in altissima percentuale disoccupati e sottoccupati, si dedicarono alla coltivazione del tabacco per arrotondare lo scarsissimo reddito di lavoro che, nella quasi generalità, li metteva in condizioni di vivere un'esistenza incivile e ingiusta. Per merito loro il settore del monopolio tabacchi dello Stato potette espandersi e progredire e affermarsi nel campo della fabbricazione e commercializzazione dei manufatti; fu soprattutto merito del loro lungo sacrificio, l'affermazione della tabacchicoltura italiana in Europa e nel mondo, e la ricchezza, che, attraverso il capitale accumulato dai concessionari speciali, venne investita per lunghi anni nelle attività pubbliche e private italiane. Le operaie-tabacchine vivono in questa storia una loro vita particolare, diffusa di poca luce e molte ombre; sottoposte fin da tenera età ad un lavoro duro e snervante nei magazzini delle concessioni speciali, esse per lunghi anni dettero il meglio delle loro possibilità per salari insufficienti ed inadeguati. La loro attività, il loro sacrificio, le ingiustizie da esse patite, compaiono spesso negli atti parlamentari di questo ultimo ventennio. Malgrado le condizioni a cui furono sottoposte, per la effettiva mancanza di lavoro, specialmente nelle province meridionali e particolarmente nel Salento, vi fu una corsa delle operaie verso l'impiego stagionale delle concessioni. Fu così che sotto la pressione della richiesta delle lavoratrici le concessioni assunsero un sempre maggior numero di operaie, rimanendo però quasi costante il quantitativo del tabacco lavorato.

Dalle numerose settimane di occupazione dei primi tempi della diffusione della coltura e della sua lavorazione, si passò rapidamente a periodi di occupazione sempre più brevi, sino a giungere a occupazioni stagionali, nei turni di lavoro delle operaie, di 20 giorni, una settimana e, in casi limite, di soli tre giorni all'anno.

È questa in sintesi la storia delle operaie addette alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, che per le particolari condizioni ambientali, non trovando alcun altro impiego con possibilità di retribuzione, furono e sono costrette ad affidarsi a questo tipo di lavoro, che le costringe per quasi l'intero anno in un penoso stato di disoccupazione, con la conseguente interruzione del rapporto assicurativo. Il fenomeno è del resto particolarmente noto alle autorità governative che so-

no state costrette ogni anno a concedere a queste operaie un modesto sussidio straordinario di disoccupazione.

Lo scopo della presente proposta di legge non è di richiedere ulteriori e più umane concessioni di sussidio per queste categorie, perché l'anelito di giustizia che ha spinto questa Camera ad affrontare il lungo ed interessante dibattito sulla programmazione economica nazionale vuole essere un superamento di queste forme di assistenza in vista di un bene di maggiore giustizia verso il quale per anni abbiamo teso e tendiamo; quello di una sufficiente occupazione per tutti i cittadini.

La presente proposta tende, invece, a concedere la pensione a quelle operaie che, pur avendo lavorato per decenni, in conseguenza delle attuali disposizioni legislative, non riescono a raggiungere la contribuzione minima indispensabile.

Con le leggi in vigore le operaie che riescono a lavorare due mesi all'anno e conseguentemente ad ottenere l'accredito di numero 9 marche settimanali, potranno ottenere la pensione di vecchiaia dopo 86 anni di lavoro. Infatti i contributi settimanali richiesti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia sono attualmente 780. Considerando l'inizio dell'attività lavorativa a 15 anni, l'operaia tabacchina raggiungerebbe i contributi richiesti all'età di oltre 100 anni. È da tenere in particolare considerazione poi che la presente proposta di legge non introduce innovazioni sostanziali nel sistema legislativo previdenziale; in quanto precedenti deroghe sono state concesse per quanto riguarda gli anni di contribuzione ed il numero dei contributi necessari per ottenere la pensione. Basti citare a tal proposito le deroghe in favore dei marittimi, degli addetti alle miniere, cave e torbiere, degli artigiani, dei commercianti ecc.

Esempi numerosi ci sovengono ancora nei confronti dell'accreditamento figurativo dei contributi base. Ricordiamo la legge n. 55 del 1958, riguardante il servizio militare, la n. 1827 del 1935, nei confronti della gravidanza e del puerperio e che considera i periodi di malattia tempestivamente accertata non eccedenti i 12 mesi, la n. 218 del 1952 che si riferisce ai periodi di ricovero in sanatorio in regime assicurativo ecc. Anche la riduzione del numero di contributi settimanali per « l'acquisizione del diritto al riconoscimento della invalidità » trova un chiaro precedente nella legge n. 218 del 1952. Sulla base di 260 contributi settimanali vennero applicate le riduzioni ad un quinto per il 1952 (52 contributi); a due quinti per il 1953-1955 (104

contributi); a tre quinti per il 1956-1958 (156 contributi) ed a quattro quinti per il 1959-61 (208 contributi), a condizione che sussistesse il requisito dell'importo minimo di contribuzione nell'assicurazione della invalidità e vecchiaia previsto dalle norme vigenti prima dell'emanazione della su riportata legge n. 218 (lire 975 per gli impiegati e lire 375 per gli operai).

L'approvazione della presente proposta di legge limiterà la valanga delle richieste di pensioni di invalidità da parte delle operaie, che pur avendo raggiunto l'età necessaria, non posseggono i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, valanga di richieste che danno luogo inopinatamente ai numerosissimi giudizi amministrativi che appesantiscono il lavoro delle Sedi dell'INPS.

La proposta di legge tiene pure conto delle scelte comunitarie nei confronti della coltivazione del tabacco e della indispensabilità di strutturare su nuove basi l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'esigenza di diminuire i costi di produzione, sta consigliando, infatti i concessionari speciali ad unirsi in cooperative allo scopo di creare impianti più razionali con l'ausilio di macchine operatrici capaci di ridurre considerevolmente l'incidenza della mano d'opera. Tale impostazione, che porterà ineluttabilmente alla riduzione della mano d'opera impiegata, postula l'esigenza di favorire il pensionamento delle operaie più anziane che hanno già superato l'età necessaria ad ottenere la pensione di vecchiaia.

Sarà un atto di giustizia nei confronti di questa categoria di benemerite lavoratrici che hanno sì largamente operato a vantaggio dell'economia nazionale, ma soprattutto si contribuirà, attraverso l'alleggerimento della mano d'opera attualmente impiegata nel settore,

a favorire il raggiungimento tecnico-economico della ristrutturazione dell'industria tabacchicola.

All'articolo 1 la presente proposta di legge stabilisce il limite di età per il pensionamento. È una norma di carattere generale simile a quella applicata in altri settori e, pertanto, non richiede alcuna particolare trattazione. Lo stesso articolo richiede 360 contributi settimanali effettivamente versati in luogo dei 780 previsti dalle norme di carattere generale. Detta riduzione scaturisce da considerazioni di carattere pratico. Infatti, tenuto conto che un'operaia tabacchina comincia a lavorare all'età di 15 anni, cessando l'attività a quella di 55, effettua 40 anni di lavoro; e ove si pensi ad una media di 9 settimane di occupazione annuale, si ha una totalizzazione di 360 contributi settimanali ($9 \times 40 = 360$).

L'articolo 2 stabilisce una deroga ai minimi di contribuzione previsti dalla presente proposta di legge limitatamente ad un periodo di 12 anni. Tale norma transitoria tende a favorire le operaie già in età di pensionamento o prossime ad esserlo e che per le inadempienze di assicurazione dei datori di lavoro nei primi anni di attività lavorativa non raggiungono neanche i requisiti ridotti.

L'articolo 4 contiene le norme di pratica attuazione della presente proposta e che consentono l'equiparazione del requisito di contribuzione, previsto dalla proposta stessa, a quello delle norme di carattere generale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge tende ad arrecare l'attesa giustizia alla categoria, largamente benemerita, delle operaie tabacchine e a facilitare il ridimensionamento nel settore industriale della lavorazione della foglia del tabacco, richiesto dalle discipline comunitarie, senza provocare quegli scossoni che spesso turbano la pace sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le operaie addette alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, in favore delle quali risultino versati o accreditati almeno 360 contributi settimanali in tutta l'assicurazione relativa all'anzidetto settore, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 55° anno di età.

ART. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente articolo 1, ed entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dai requisiti minimi di contribuzione richiesti per l'acquisizione del diritto alla pensione per quelle operaie che abbiano compiuto o compiranno entro tale periodo l'età del pensionamento e per le quali risultino versati o accreditati un numero di contributi pari a quello previsto dal seguente prospetto:

PERIODO	ETÀ	CONTRIBUTI
primo anno . . .	55 oltre	252
secondo anno . . .	55	261
terzo anno . . .	55	270
quarto anno . . .	55	279
quinto anno . . .	55	288
sesto anno . . .	55	297
settimo anno . . .	55	306
ottavo anno . . .	55	315
nono anno . . .	55	324
decimo anno . . .	55	333
undicesimo anno . . .	55	342
dodicesimo anno . . .	55	351

ART. 3.

Fermi restando tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per le categorie non agricole, ai fini dell'accettazione dello stato di invalidità, la contribuzione minima delle operaie addette alla lavorazione industriale della foglia del tabacco è stabilita in numero di 120 contributi settimanali versati o accreditati in tutta l'assicurazione e numero 24 contributi settimanali versati o accreditati nell'ultimo quinquennio.

ART. 4.

Al compimento dell'età prescritta dal precedente articolo 1, nonché in applicazione del successivo articolo 2, per la liquidazione della pensione di vecchiaia, oppure al verificarsi delle condizioni dello stato di invalidità, per il quale risulti applicabile il precedente articolo 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad accreditare in favore di ciascuna pensionanda operaia addetta alla lavorazione industriale della foglia del tabacco un numero di contributi base settimanali, nella misura prevista per la terza classe di contribuzione dalla tabella *B-1* allegata alla legge 20 febbraio 1958 n. 55, necessari per raggiungere numero 780 contributi settimanali nei casi di liquidazione della pensione di vecchiaia oppure numero 260 contributi settimanali nei casi di liquidazione della pensione di invalidità.

ART. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà coperto con contributi annuali che l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale nella misura complessiva dei contributi accreditati per effetto del precedente articolo 4.